



## Dichiarazione d'adesione per il fornitore che dall'estero immette in libera pratica secondo il diritto doganale (importa) a proprio nome un bene destinato al suo acquirente<sup>1</sup> - *Dichiarazione d'adesione estero*

Il presente scritto fornisce informazioni sullo scopo e sull'applicazione della dichiarazione d'adesione estero. In tal modo esso completa la richiesta di autorizzazione (modulo n. 1236) per i fornitori che intendono applicare questa procedura.

☞ Oltre alla *dichiarazione d'adesione estero* vi è anche la *dichiarazione d'adesione territorio svizzero*, con la quale vengono assoggettate all'imposta le forniture di beni che si trovano in territorio svizzero sotto vigilanza doganale. Ulteriori informazioni sono desumibili dai moduli n. 1245/1246. Se il fornitore dispone di una dichiarazione d'adesione, questa vale solo per le forniture indicate. Per poter utilizzare sia la *dichiarazione d'adesione estero* sia la *dichiarazione d'adesione territorio svizzero* è necessario presentare due richieste separate.

Nel linguaggio comune una *fornitura* consiste nel consegnare materialmente un bene a un terzo. Ai sensi del diritto in materia di IVA, la *fornitura* designa il trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene mobile (p. es. attraverso la vendita) oppure la messa a disposizione di un bene mobile per l'uso o il godimento (p. es. attraverso la locazione o il leasing). Ciò significa che uno stesso bene può essere oggetto di forniture successive senza che ci sia uno spostamento fisico del bene.

### 1. Principi

#### a. Senza *dichiarazione d'adesione estero*

In occasione della fornitura di un bene dall'estero verso il territorio svizzero, l'importatore è generalmente l'acquirente (p. es. compratore o locatario). In caso di operazioni a catena, si tratta dell'ultimo acquirente al quale il bene è consegnato in territorio svizzero dopo la nascita del debito fiscale.

#### Conseguenza dal punto di vista dell'IVA:

- la fornitura che dà luogo all'importazione è effettuata all'estero e pertanto non soggiace all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero;
- in linea di massima l'acquirente, in quanto *importatore* del bene, può dedurre, a titolo d'imposta precedente, l'imposta sull'importazione.

#### b. Con *dichiarazione d'adesione estero*

L'importazione mediante *dichiarazione d'adesione estero* **permette** al fornitore beneficiante di un'apposita autorizzazione dell'AFC di importare a proprio nome il bene trasportato o inviato all'acquirente in territorio svizzero.

<sup>1</sup> Art. 3 dell'ordinanza del 27 novembre 2009 sull'IVA (OIVA)

### Conseguenza dal punto di vista dell'IVA:

- la fornitura che dà luogo all'importazione è effettuata in territorio svizzero (art. 7 cpv. 3 lett. a LIVA) e pertanto soggiace all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Il fornitore diventa dunque contribuente in territorio svizzero, sempre che non lo sia già;
- il fornitore beneficiante di un'apposita autorizzazione e che trasporta o invia il bene nel territorio svizzero è l'*importatore* del bene. In linea di massima può dedurre, a titolo d'imposta precedente, l'imposta sull'importazione, a condizione che applichi il metodo di rendiconto effettivo.

La *dichiarazione d'adesione estero* offre soprattutto due vantaggi:

- ☞ in caso di invii collettivi dall'estero, al momento dell'importazione non è necessario allestire dichiarazioni doganali separate per ogni acquirente in territorio svizzero e
- ☞ in caso di operazioni a catena è sufficiente la dichiarazione del prezzo di vendita del primo fornitore<sup>2</sup>.

## **2. Applicazione della *dichiarazione d'adesione estero***

### **a. Richiesta di autorizzazione e obbligo fiscale soggettivo**

Il fornitore interessato deve richiedere l'autorizzazione all'AFC presentando l'apposito modulo n. 1236. L'AFC informa l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) sulle autorizzazioni accordate.

L'autorizzazione è individuale. Ciò significa che l'autorizzazione accordata a un membro o al rappresentante di un gruppo d'imposizione non vale per gli altri membri del gruppo.

Per il richiedente l'autorizzazione comporta l'obbligo fiscale soggettivo, sempre che egli non sia già registrato come contribuente. Di conseguenza, il titolare dell'autorizzazione deve assoggettare all'imposta tutte le prestazioni eseguite sul territorio svizzero. In linea di massima egli può procedere alla deduzione dell'imposta precedente per i costi sostenuti nell'ambito della sua attività imprenditoriale.

L'autorizzazione presuppone il metodo di rendiconto effettivo. La dichiarazione non può essere scelta allorché il rendiconto è allestito secondo il metodo delle aliquote saldo, rispettivamente delle aliquote forfettarie (Art. 77 cpv. 2 let. f in relazione con l'art. 100 OIVA).

### **b. Modo di procedere**

Il fornitore titolare dell'autorizzazione che trasporta o invia (trasporto da parte di un terzo da lui incaricato) un bene verso il territorio svizzero è considerato l'*importatore* del bene in quanto è lui che lo immette in libera pratica secondo il diritto doganale.

Nella dichiarazione doganale il fornitore deve figurare come *importatore*<sup>3</sup> e l'acquirente come *destinatario*. L'imposta sull'importazione si calcola nel seguente modo (a scelta):

<sup>2</sup> In questi casi non bisogna dunque dichiarare il prezzo che deve versare l'ultimo acquirente nella catena. Tale dichiarazione risulta spesso molto difficile in caso di operazioni di trasporto/invio.

<sup>3</sup> Se il fornitore è domiciliato all'estero, l'indicazione dell'importatore deve essere completata con l'indirizzo del suo rappresentante fiscale sul territorio svizzero.

- Di principio, sul valore di mercato sino al luogo di destinazione in territorio svizzero. Si considera valore di mercato ciò che l'importatore (= fornitore) nella fase in cui avviene l'importazione dovrebbe pagare al momento della nascita del debito d'imposta sull'importazione, in un regime di libera concorrenza, a un fornitore indipendente nel Paese di origine dei beni, per ottenere gli stessi beni. La controprestazione pagata dal fornitore in occasione dell'acquisto è equiparata al valore di mercato, purché tale acquisto sia in relazione con l'importazione.
- A titolo di semplificazione, la prassi amministrativa consente anche di calcolare l'imposta sull'importazione sulla controprestazione sino al luogo di destinazione in territorio svizzero che l'acquirente deve pagare al suo fornitore per il bene fornito.

In caso di operazioni a catena, vedi le relative osservazioni a pagina 2 e alla corrispondente nota a piè di pagina 2. Nel rendiconto il fornitore può dedurre, a titolo d'imposta precedente, l'imposta sull'importazione, a condizione che effettui il conteggio secondo il metodo effettivo.

Il fornitore deve imporre la fornitura effettuata nel territorio svizzero al suo acquirente (art. 7 cpv. 3 lett. a LIVA); egli può fatturare a quest'ultimo l'imposta corrispondente.

### **c. Campo d'applicazione dell'importazione mediante *dichiarazione d'adesione estero***

Quando il fornitore titolare dell'autorizzazione trasporta o invia un bene nel territorio svizzero al suo acquirente, nel quadro del regime di immissione in libera pratica, l'importazione avviene mediante *dichiarazione d'adesione estero*.

Se però questo fornitore rinuncia a importare il bene a proprio nome mediante *dichiarazione d'adesione estero*, deve indicarlo chiaramente nella fattura destinata all'acquirente (art. 3 cpv. 3 OIVA). In questo caso l'acquirente è considerato importatore.

L'importazione, da parte del fornitore, mediante *dichiarazione d'adesione estero* non è possibile se l'acquirente ritira il bene presso il fornitore e lo importa personalmente nel territorio svizzero oppure se il bene si trova sotto vigilanza doganale in territorio svizzero e deve poi essere immesso in libera pratica secondo il diritto doganale (p. es. importazione da un deposito franco doganale/deposito doganale aperto oppure a seguito del regime di ammissione temporanea; in questi casi: vedi scritto n. 1245).

Se in caso di più forniture consecutive dello stesso bene, tale bene viene trasportato o inviato direttamente dal primo fornitore all'ultimo acquirente (*operazione a catena*), le forniture che precedono l'importazione sono esenti dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (sempre che ciò sia comprovato) mentre quelle successive sono imponibili (art. 3 cpv. 2 OIVA).



# Dichiarazione d'adesione estero

**Dichiarazione d'adesione per il fornitore che dall'estero immette in libera pratica secondo il diritto doganale (importa) a proprio nome un bene destinato al suo acquirente**

## Richiesta

Il sottoscritto si impegna a osservare i seguenti obblighi in occasione dell'importazione di beni mediante *dichiarazione d'adesione estero*:

- importare a proprio nome i beni che trasporta o invia dall'estero all'acquirente in territorio svizzero (art. 7 cpv. 3 LIVA);
  - 👁 L'importazione, da parte del fornitore, mediante *dichiarazione d'adesione estero* non è possibile se l'acquirente ritira il bene presso il fornitore e lo importa personalmente nel territorio svizzero oppure se il bene si trova sotto vigilanza doganale in territorio svizzero e deve poi essere immesso in libera pratica secondo il diritto doganale (p. es. importazione da un deposito franco doganale/deposito doganale aperto oppure a seguito del regime di ammissione temporanea; in questi casi: vedi modulo n. 1245).
- imporre la fornitura di beni importati mediante *dichiarazione d'adesione estero* e conteggiarla con l'AFC. Nel rendiconto egli può dedurre, a titolo d'imposta precedente, l'imposta sull'importazione, a condizione che applichi il metodo di rendiconto effettivo;
- indicare chiaramente nella fattura destinata all'acquirente l'eventuale rinuncia a importare a proprio nome il bene trasportato o inviato all'acquirente (art. 3 cpv. 3 OIVA). In questo caso l'acquirente è considerato importatore.

La concessione dell'autorizzazione comporta l'iscrizione obbligatoria del richiedente nel registro dei contribuenti, sempre che non sia già iscritto. L'autorizzazione è rilasciata a nome del richiedente e non può essere ceduta a terzi.

L'AFC può revocare in ogni momento l'autorizzazione, se le circostanze lo giustificano.

COMPILARE IN STAMPATELLO

1. Nome dell'impresa: \_\_\_\_\_
2. Genere di attività: \_\_\_\_\_
3. Indirizzo aziendale/sede, località, Paese: \_\_\_\_\_
4. Nome e numero di telefono della persona di contatto: \_\_\_\_\_
5. L'impresa è già iscritta nel registro IVA?  Sì  No
- In caso affermativo, qual è il numero IVA? CHE \_\_\_\_\_ IVA
6. Viene applicata l'imposizione di gruppo?  Sì  No
- In caso affermativo, qual è il numero IDI della società di gruppo per la quale viene richiesta l'autorizzazione? N. IDI \_\_\_\_\_
7. A partire da quando si intende ricorrere alla dichiarazione d'adesione? \_\_\_\_\_

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Timbro e firma legale

\_\_\_\_\_

I moduli incompleti non vengono trattati.

**Autorizzazione**

L'importazione di beni mediante *dichiarazione d'adesione estero* è autorizzata.  
L'AFC informa l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) sulle autorizzazioni accordate.

Berna,

Divisione Riscossione

Inviare a:

Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto,  
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna